

SCHEMA COMPARATIVO

tra il **D.Lgs. n. 165/2001** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e il **Disegno di Legge n. 1696/2001** (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), presentato alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2001.

di Daniela Bolognino

<p>D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Disegno di Legge n. 1696/2001 (atti di Camera) presentato alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2001 recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato."</p>
<p>Art.19, comma 1:</p> <p>Per</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per - il passaggio ad incarico di funzioni dirigenziali diverse, <p>si tiene conto</p> <ul style="list-style-type: none"> - della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, - delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, - applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. <p>Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi NON SI APPLICA l'art. 2103 c.c.</p>	<p>L'art.1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n.1696/2001, così sostituisce il comma 1 dell'art.19 del D.Lgs. n.165/2001.</p> <p>Per</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale <p>si tiene conto,</p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.
<p>Art. 19, comma 2:</p> <p>Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.</p> <p>Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico,</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto, - gli obiettivi da conseguire, - la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art.21, - nonché il corrispondente trattamento economico. <p>Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art.24 ed ha carattere omnicomprensivo.</p>	<p>L'art. 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge n.165/2001, così sostituisce il comma 2 dell'art.19 del D.Lgs. n.165/2001:</p> <p>Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto dell'incarico e - gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che



	<p>intervengano nel corso del rapporto,</p> <ul style="list-style-type: none">- nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. <p>Gli incarichi sono rinnovabili.</p> <p>Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art.24.</p> <p>E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.</p>
<p>Art. 19, comma 4:</p> <p>Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.</p>	<p>L'art. 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge n.1696/2001, così sostituisce il comma 4 dell'art. 19 del D:Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con decreto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.</p>
	<p>L'art. 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 1696/2001, inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 19 del D:Lgs. n.165/2001, il comma 5 bis.</p> <p>Comma 5 bis:</p> <p>Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.</p>

<p>Art.19, comma 6:</p> <p>Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.</p> <p>Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.</p> <p>Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.</p>	<p>L'art, 1, comma 1, lettera e) del disegno di legge n.1696/2001, così sostituisce il comma 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quegli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.</p> <p>La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.</p> <p>Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.</p> <p>Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali:</p> <p>Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.</p>
<p>Art. 19, comma 7:</p> <p>Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i</p>	<p>L'art 7, comma 1, del disegno di legge n. 1696/2001 abroga il comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.</p>

<p>risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.</p>	
<p>Art. 19, comma 8:</p> <p>Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere</p> <ul style="list-style-type: none"> • confermati, • revocati, • modificati o • rinnovati <p>entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.</p>	<p>L'art. 1, comma 1, lettera f) del disegno di legge n. 1696/2001, così sostituisce il comma 8 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.</p>
<p>Art. 19, comma 10:</p> <p>I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzioni ispettive, • di consulenza, • studio e ricerca o • altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. <p>Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.</p>	<p>L'art. 1, comma 1, lettera g) del disegno di legge n. 1696/2001, così sostituisce il comma 10 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001:</p> <p>I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzioni ispettive, • di consulenza, • studio e ricerca o • altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. <p>Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art.23, comma 3.</p>

<p>Art. 19, comma 12:</p> <p>Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamento di settore.</p>	<p>L'art. 1, comma 1, lettera h) del disegno di legge n. 1696/2001, aggiunge in fine al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 il seguente periodo:</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.</p>
	<p>L'art. 1, comma 1, lettera i) del disegno di legge 1696/2001, dopo il comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 aggiunge il seguente:</p> <p>Comma 12 bis:</p> <p>Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.</p>
<p>Art. 21, comma 1:</p> <p>I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.</p>	<p>L'art. 1, comma 2, lettera a) del disegno di legge n. 165/2001, così sostituisce il comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.</p> <p>In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.</p>
<p>Art. 21, comma 2:</p> <p>Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il</p>	<p>L'art. 1, comma 2, lettera b) del disegno di legge n. 1696/2001, abroga il comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.</p>

<p>dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni.</p> <p>Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.</p>	
	<p>L'art. 1, comma 3 del disegno di legge n. 1696/2001, sostituisce al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 le parole "comma 2" con le parole "comma 1".</p>
<p>Art. 23, comma 2:</p> <p>Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 ed i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.</p> <p>Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data ed i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.</p>	<p>L'art. 1, comma 4 del disegno di legge n. 1696/2001, così sostituisce il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, o equivalente in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'art. 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.</p> <p>Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.</p>
	<p>L'art. 1, comma 5, lettera a), del disegno di legge n. 1696/2001 aggiunge dopo l'ultimo periodo della lettera a) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>Sono altresì ammessi i cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali.</p>
<p>Art. 28, comma 2, lettera b), ultimo periodo:</p>	<p>L'art. 1, comma 5, lettera b) del disegno di legge n. 1696/2001, così sostituisce l'ultimo periodo della lettera b), comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001:</p>

<p>Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.</p>	<p>Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed aver maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.</p>
	<p>L'art. 1, comma 5, lettera c) del disegno di legge n. 1696/2001 aggiunge al comma 3, lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001:</p> <p>“, prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate.”</p>
	<p>L'art.3, comma 3, del disegno di legge n. 1696/2001 inserisce dopo l'articolo 17 del D.Lgs. n. 165/2001, l'art.17-bis:</p> <p>Art. 17-bis. (Vicedirigenza).</p> <p>1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".</p>
	<p>L'art.3, comma 1, del disegno di legge n. 1696/2001 inserisce dopo l'articolo 23 del D.Lgs. n. 165/2001 l'art. 23 bis:</p> <p>Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).</p> <p>1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui</p>



al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o



l'imparzialità.

4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 3.

5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.

6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".